

*Dott.sa Cristina Lanzo
Piazza Peyron n. 28
10143 Torino
Tel. (011)437.30.60 (3 linee)
Fax (011)489699
c.lanzo@studiolanzo.com*

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

R.G. PDC 1/2022 : Procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento

Debitore : **Massimiliano CALDARESI**

Giudice Delegato : **Dott. Alessandro Petronzi**

OCC : **Dott.ssa Cristina Lanzo**

**OGGETTO: Relazione particolareggiata dell'organismo di
composizione della crisi al piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore presentato dal signor Massimiliano Caldaresi**

CON INTEGRAZIONE TFR

Ill.mo Signor Giudice Delegato,

la sottoscritta Cristina Lanzo, Dottore Commercialista con studio in Torino, Piazza Peyron 28, nominata in data 21 aprile 2021 nominata professionista incaricata di svolgere compiti e funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi per la procedura attivata dal debitore Massimiliano Caldaresi, nato a Torino il 14 marzo 1965, c.f. CLDMSM65C14L219C residente in Mappano, via M. Buonarroto n. 9,

PREMESSO

- che la scrivente ha accettato l'incarico in data 12 maggio 2021;
- che con il decreto de quo la scrivente è stata autorizzata ad accedere ai dati contenuti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, dei sistemi di

informazione creditizia, nella centrale rischi e nelle altre banche dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 co.10 L. 3/2012;

VERIFICATO

- che il signor Massimo Caldaresi si trova in situazione di sovraindebitamento come definita nel codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;
- che il signor Caldaresi non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del Dlgs. N. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del Dlgs. N. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che non ha subito, per causa allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del Dlgs. N. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- che il signor Caldaresi si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avvocato Massimo Campagna, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- **VERIFICATO CHE A SEGUITO DEL DEPOSITO DELLA RELAZIONE EX ART. 68 ed EX ART. 70 CCII IL SIGNOR CALDARESI HA OTTENUTO DAL DATORE DI LAVORO, AGILENT SPA, LA DISPONIBILITA' ALL'EROGAZIONE DEL 70% DEL TFR AL NETTO DELLE IMPOSTE E CHE EGLI INTENDE METTERLO A DISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA E DEI CREDITORI e che pertanto la relazione depositata e circolarizzata ai creditori unitamente al piano verrà qui opportunamente integrata al paragrafo 13;**

Tutto ciò premesso, la scrivente

DEPOSITA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ART. 68 D.LGS. 14/2019 IN MERITO AL PIANO PROPOSTO DAL SIGNOR MASSIMILIANO CALDARESI con la precisazione che la stessa è stata integrata del paragrafo relativo al conferimento del TFR sub 13 e che per chiarezza espositiva è stata articolata come segue

INDICE

1. **PREMESSA**
2. **DATI ANAGRAFICI DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**
3. **SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE**
4. **ELENCO DEGLI EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAI RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI.**
5. **ATTIVITA' OCC-CONSULTAZIONE BANCHE DATI**
6. **CAUSE INDEBITAMENTO**
7. **DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**
8. **INESISTENZA DI ATTI INFRODE AI CREDITORI**
9. **RAGIONI INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**
10. **RESOCONTO SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI**
11. **EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**
12. **SINTESI DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**
13. **MODIFICA DEL PIANO CON INTEGRAZIONE TFR**
14. **CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE**
15. **CONCLUSIONI**

PREMESSA

La sottoscritta dott.ssa Cristina Lanzo, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di

Torino al n. 2964 e al Registro dei Revisori Contabili al n. 128344, con studio in Torino, alla Piazza Peyron n. 28, con l'accettazione dell'incarico ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 come sostituito dall'art. 68 del d.lgs. 14/2019 ed inoltre attesta:

- 1) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) che non si trova in situazione di conflitto di interesse;
- 3) che non ha mai ricevuto né stata attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato dal piano di ristrutturazione dei debiti ;
- 4) che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- 5) che, inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi e cioè il ricorrente:
 - risultano qualificabili come consumatori ;
 - risultano versare in stato di sovraindebitamento;
 - non è soggetto a procedure concorsuali cosiddette maggiori non avendone i requisiti;
 - non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla succitata norma;
 - non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione piano del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del Consumatore.

La proposta di piano per come formulata dal debitore, con il supporto e la consulenza del sottoscritto OCC, è corredata da tutta la

documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012 come sostituita dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- dichiarazione sostitutiva dell'elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente;
- dichiarazione sostitutiva degli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (2018-2019-2020);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Mappano.

La scrivente, ai sensi dell'art. art. 68, comma 2, d.lgs. 14/2019 come sostituita dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza procederà a relazionare circa il piano di ristrutturazione formulato dal signor Massimiliano Caldaresi e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

2 – DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il debitore è il signor Massimiliano Caldaresi nato a Torino il 14 marzo 1965, residente in Mappano (TO), via M. Buonarroto n. 9.

Il signor Caldaresi vive da solo presso appartamento sito in Mappano condotto in locazione.

L'istante è divorziato (Tribunale di Torino - RG 4043/05) dalla prima moglie sposata il 28/4/90 – sig.ra Ferruggia Rosalia Maria - dalla quale ebbe due figlie, Eleonora (13/07/92) ed Elisa (13/11/95), oggi entrambe maggiorenni, la prima occupata da marzo 2017, la seconda occupata a far data dal dicembre 2021.

Il sig. Caldaresi risulta inoltre separato (Tribunale di Ivrea – RG 2055/17) dalla seconda moglie, sig.ra Lumturije Blaka, sposata il 05/02/11, dalla quale ebbe la figlia Clarissa (22/10/11), attualmente minore di età.

L'odierno istante attualmente vive solo ed è tenuto a versare, a titolo di mantenimento, euro 150,00 alla sig.ra Blaka ed euro 250,00 alla figlia minorenni Clarissa, contribuendo altresì alle spese straordinarie delle figlie nella misura del 50%. Fino al dicembre 2021 egli era altresì onerato del contributo al mantenimento di euro 140,00 alla figlia maggiorenne Elisa.

Il signor Caldaresi risulta assunto dal febbraio 1996 prima presso VARIAN S.p.a. poi presso la Agilent Technologies Italia S.p.a. con contratto a tempo indeterminato. La situazione lavorativa è, pertanto, da considerarsi stabile. Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare con riferimento agli impegni di mantenimento imposti dal Tribunale.

Il debitore ha quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento in euro 1.087,00 (dato calcolato in maniera empirica in base all'andamento degli estratti conto e delle spese fisse di gestione ordinarie) oltre ad euro 400 per il mantenimento della figlia e della ex moglie, euro 200 per il mantenimento dell'auto (compreso carburante) necessaria a garantire gli spostamenti lavorativi e le visite alla figlia, a fronte di uno stipendio mensile di circa euro 2.000,00 ricalcolato su base 12 al lordo delle cessioni del quinto dello stipendio (euro 539) che portano la disponibilità mensile ad euro 1.461 a fronte di impegni per complessivi euro 1.687 senza considerare le spese straordinarie della figlia minore di cui egli è onerato al 50%.

La scrivente ha quindi proceduto a confrontare le spese indicate nel piano presentato dal consumatore con i dati elaborati dall'ISTAT sul paniere medio di una famiglia composta come quella oggetto di esame (1 componente tra i 34 e i 65 anni) con riferimento alla spesa media mensile.

Il prospetto Istat riporta per l'anno 2021 i seguenti elementi di consumo e relative valorizzazioni:

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	NUMERO DI COMPONENTI
	1
SPESA MEDIANA MENSILE	1.498,29
SPESA MEDIA MENSILE	1.796,33
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	303,68
Pane e cereali	48,28
Carni	59,91
Pesci e prodotti ittici	25,84
Latte, formaggi e uova	39,34
Oli e grassi	9,84
Frutta	30,54

Vegetali	44,85
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolci	11,75
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	8,48
Caffè, tè e cacao	10,29
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	14,56
Non alimentare	1.492,65
Bevande alcoliche e tabacchi	31,01
Abbigliamento e calzature	56,79
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	813,66
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	17,86
<i>Affitti figurativi</i>	541,84
Mobili, articoli e servizi per la casa	89,90
Servizi sanitari e spese per la salute	83,75
Trasporti	137,06
Comunicazioni	35,81
Ricreazione, spettacoli e cultura	59,31
Istruzione	2,80
Servizi ricettivi e di ristorazione	67,89
Altri beni e servizi**	114,67

* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.

** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.

PROSPETTO 5. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER TIPOLOGIA FAMILIARE. Anno 2021, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	TIPOLOGIA FAMILIARE
	Persona sola 35-64 anni
SPESA MEDIANA MENSILE	1.666,53
SPESA MEDIA MENSILE	1.957,40
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	312,97
Non alimentare	1.644,43
Bevande alcoliche e tabacchi	42,70
Abbigliamento e calzature	75,76
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	822,13
<i>Manutenzioni straordinarie</i>	20,86
<i>Affitti figurativi</i>	525,42
Mobili, articoli e servizi per la casa	77,19
Servizi sanitari e spese per la salute	74,90

Trasporti	192,77
Comunicazioni	38,44
Ricreazione, spettacoli e cultura	77,06
Istruzione	4,50
Servizi ricettivi e di ristorazione	100,34
Altri beni e servizi*	138,64

Considerato il fatto che il nucleo familiare è composto della Sua persona, la scrivente ritiene condivisibile e congruo l'importo indicato dal debitore in relazione alle esigenze di mantenimento familiare come documentate e calcolato da paniere ISTAT.

Si precisa che l'utilizzo dell'auto è ritenuto essenziale per la gestione dei figli e delle specifiche esigenze familiari di cui in appresso.

3 – SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere la relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante e ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

La scrivente riporta la situazione debitoria dei ricorrenti come rappresentata nel piano di ristrutturazione del debito del consumatore e verificata dalla scrivente attraverso le banche dati pubbliche e private:

A fronte della situazione debitoria innanzi esaminata, il signor Caldaresi dispone del seguente patrimonio

A) Beni immobili.

Nessuno

B) Beni mobili registrati.

Il signor Caldaresi non possiede beni mobili registrati. Egli ha in uso un automezzo intestato alla madre che, come anzidetto, è necessario per recarsi

dal Comune di residenza (Mappano) al posto di lavoro (situato nel Comune di Leini) e per garantire le visite alla figlia minore Clarissa (residente a San Benigno Canavese).

C) Beni mobili non registrati

Per quanto riguarda i beni non registrati il signor Caldaresi ha dichiarato trattarsi di beni personali di uso quotidiano di nessun valore commerciale ai fini della presente procedura.

Per quanto concerne il flusso reddituale a disposizione del Signor Caldaresi si riferisce che il signor Caldaresi ha una situazione impiegatizia stabile e percepisce mensilmente su base 14 una busta paga di euro 1.375 circa tenuto conto delle due cessioni del quinto indicate ammontanti ad euro 539.

Si evidenzia tale circostanza anche ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria.

4 - ELENCO DEGLI EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAI RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

Il ricorrente ha dichiarato nel piano di non aver compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

5 - ATTIVITA' OCC: CONSULTAZIONE BANCHE DATI

La scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal signor Caldaresi, ha eseguito ricerche al fine di riscontrare la veridicità dei dati, presso le banche dati più diffuse:

- archivio della Centrale Rischi – Banca D'Italia;
- archivio della Centrale Allarme Interbancaria – Banca D'Italia;
- sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF;

- sistema di informazione creditizia gestito dalla CTC;
- certificazione enti locali;
- Precisazione del credito Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Precisazione del credito Carrefour Banca S.p.A.;
- Precisazione del credito Banca IFIS S.p.A. ex Agos Ducato;
- Precisazione del credito Banca IFIS S.p.A. ex Barclays bank;
- Cessione V° IBL ;
- Cessione V° PREXTA ;
- Cessione credito IREN ad Europa Factor S.p.a.;
- Visura catastale nominativa su base nazionale, ispezione ipotecaria nominativa su base nazionale;
- Visura nominativa al PRA;
- Visura Protesti;
- Dichiarazioni dei redditi/CU del ricorrente degli ultimi 5 anni;
- Certificato dello stato di famiglia del beneficiario;
- Sentenze separazione e divorzio;

La scrivente, ha ottenuto la piena collaborazione da parte dei signori sovraindebitati.

6 – CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dalla scrivente ad integrazione, nonché le ulteriori acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del signor Caldaresi.

In estrema sintesi i problemi finanziari trovano due ordini di spiegazioni entrambe in estrema sintesi riferibili alla cessazione dei due matrimoni contratti.

Per quanto riguarda gli eventi occorsi con riferimento al primo matrimonio il signor Caldaresi aveva contratto dei finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà della famiglia della moglie concessa in uso.

A seguito della separazione il signor Caldaresi da pochi anni (1996) assunto presso la VARIAN S.p.a. venne onerato del mantenimento delle figlie per euro 250 oltre al 50% delle spese straordinarie e dovette accollarsi il costo di un appartamento in locazione che andava a sommarsi alle rate dei finanziamenti contratti per la ristrutturazione dell'immobile assegnato alla moglie e alle figlie quale casa coniugale.

Il divorzio viene concesso nell'anno 2006.

Per far fronte agli impegni il signor Caldaresi dovette nell'anno 2007 e 2008 ricorrere all'indebitamento tramite finanziamento concesso da Carrefour servizi finanziari, da Barclays tramite concessione di carta di credito card Advantage Barclaycard con impegno fisso mensile di euro 100,00 e da AGOS DUCATO tramite concessione di linea di credito con emissione di carta di credito "SIMPSON".

Nell'anno 2011 il Signor Caldaresi contrae un secondo matrimonio e nello stesso anno nasce la terza figlia Clarissa.

Nell'anno 2017 i coniugi depositano ricorso per la separazione consensuale.

Le condizioni di separazione prevedono che il signor Caldaresi venga onerato del mantenimento della moglie (euro 150) e della figlia (euro 250) oltre al 50 % delle spese straordinarie.

Tali impegni si sommano a quelli relativi al mantenimento delle due figlie del primo matrimonio (250) protrattisi fino al 2017 per la prima figlia e fino al 2021 (euro 138 con l'incremento ISTAT) per la seconda.

Nell'anno 2018 il signor Caldaresi contrae due finanziamenti (Eurocqs n. contratto 113261 e IBL Banca n. 348424) finalizzati a consolidare il debito pregresso tant'è che a fronte di un capitale lordo mutuato complessivo di euro 51.590 di fatto vengono erogati sul conto del debitore circa euro 8.500 tra luglio e agosto 2018.

Si precisa che a fronte dell'incasso da parte di EUROCQS della differenza di euro 8.283 in data 14 agosto 2018 il signor Caldaresi effettuava in pari data un bonifico di euro 5.600 sul conto della ex moglie signora Ferruggia per arretrati mantenimento figlie.

7 - DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI.

Considerato che dall'esame della situazione debitoria complessiva il debito preponderante è nei confronti del sistema bancario e degli intermediari finanziari, è ragionevole ritenere che gli istituti di credito abbiano concesso i propri finanziamenti a favore del Debitore ovvero accettato che l'esposizione fosse garantita dal Debitore, sulla base un'adeguata istruttoria preventiva, tenendo conto della solvibilità dei Debitori medesimi.

Appare, quindi, verosimile che il Debitore, operaio con un minimo grado di istruzione, abbia assunto le predette obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, dunque, non abbia consapevolmente determinato il proprio sovraindebitamento, né che abbia fatto un ricorso ad un credito sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali. Anche dall'esame della documentazione fornita dal Debitore non sono emerse spese qualificabili come eccessive o voluttuarie rispetto alla capacità economico-finanziaria dell'istante.

8 – INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori o elementi di valutazione essenziali.

Ciò consente di poter evidenziare che non si è consapevolmente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

9 – RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'indebitamento del signor Caldaresi ha la sua radice nella ristrutturazione di casa coniugale, trasformatosi in un circolo vizioso a partire dalla prima separazione che ha implicato, oltre all'accollo in capo ad esso solo, del debito per la ristrutturazione della casa assegnata alla ex moglie in sede di separazione, ma, come noto, alla duplicazione delle spese di alloggio e agli oneri di mantenimento delle figlie.

Alla già critica situazione finanziaria considerato un soggetto monoreddito di livello medio basso, andò a sommarsi l'effetto finanziario della seconda separazione che determinò in pochi anni un "sovraindebitamento", ovvero una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte con lamentata impossibilità oggettiva ad adempiere le proprie obbligazioni.

L'incapacità di rimborsare regolarmente i debiti contratti a fronte dell'impossibilità di riscadenzare e dilazionare ulteriormente gli impegni ha inoltre determinato l'applicazione di interessi ed oneri a vario titolo che

hanno contribuito a peggiorare irreversibilmente la situazione di squilibrio finanziario.

Come noto tale dato va, inoltre, valutato prospetticamente in un trend incrementativo tenuto conto dell'inflazione in essere per cui non si prevede una flessione nel breve periodo.

La situazione di squilibrio rispetto al reddito del signor Caldaresi e della Sua capacità di accantonamento ha ormai assunto proporzioni tali da non consentirne la gestione diretta e la soluzione negoziata con i creditori senza l'intervento di questa procedura.

10 – RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'organismo di composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo giudicante anche in merito alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

A tale fine sono stati esaminati i dati registrati alle Banche dati consultate dai quali è emerso il regolare pagamento delle rate scadute dalla data di accensione di ogni prestito/mutuo fino al momento della richiesta di intervento della presente procedura. Le due cessioni del quinto sono regolarmente onorate mensilmente.

Si rileva l'assenza di debiti tributari o debiti verso terzi non intermediari finanziari, se non per importi esigui.

Il debitore, finora, non ha subito alcuna azione esecutiva da parte dei creditori.

INFORMATIVA EX ART. 68 CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

L'OCC ha verificato la capienza, ai fini della concessione del finanziamento, del reddito del debitore, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. La verifica è stata effettuata in base all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (nel caso in esame euro 760,68 pari ad euro $468,11 \cdot 13 / 12 \cdot 1,5$).

11 – EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE ED ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti di disposizione del Debitore ed atti impugnati dai creditori.

12 – SINTESI DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Il signor Caldaresi, in ottemperanza alla normativa vigente, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti.

PROPOSTA piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore MASSIMILIANO CALDARESI

Il pagamento dei creditori prededucibili, creditori privilegiati e dei creditori chirografari avverrà mediante l'erogazione da parte di una banca convenzionata che verrà garantito al 80% dalla Fondazione Antiusura La Scialuppa CRT ONLUS di un finanziamento a favore del ricorrente di **€ 24.700,00** (All. 9 al piano: lettera intenti fondazione antiusura), che verranno erogati unicamente in caso di omologa del piano di

ristrutturazione dei debiti del consumatore ed a seguito del passaggio in giudicato del decreto di omologa e verranno rimborsati alla banca convenzionata mediante n. 84 (OTTANTAQUATTRO) versamenti rateali mensili dell'importo di circa € 313,00.

In sintesi, l'attivo disponibile, tenuto conto del fondo spese di euro 400,00 versato risulta essere il seguente:

	euro
FONDO SPESE PROCEDURA	400,00
FINANZIAMENTO FONDAZIONE LA SCIALUPPA	24.700,00
TOTALE PROVISTA PIANO CALDARESI	25.100,00

Il piano **originario** prevedeva il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei costi relativi alla presente procedura, per un importo complessivo di €. 5.400,58, con la dovuta precisazione il compenso dell'OCC è stato concordato con il debitore ed è stato determinato ai sensi del D.M. Giustizia 25/01/2012, n. 30 e del D.M. Giustizia 24/09/2014, n.202.

Le spese stimate in prededuzione sono riportate nella tabella che segue:

OCC Compenso Onorari	3.900,00 €
Spese generali 5%	120,00 €
CP 4%	160,80 €
IVA 22%	919,78 €
Totale compenso OCC con accessori	5.100,58 €
IMPOSTA DI REGISTRO	200,00 €
SPESE TENUTA CONTO STIMATE	100,00 €
Totale spese esenti	300,00€
Totale spese in prededuzione	5.400,58 €

Il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari, avverrà in soluzione unica entro il 30 giorno dall'erogazione del finanziamento da parte della Fondazione Antiusura secondo il seguente riparto:

PAGAMENTO F 23 REGISTRO OMOLOGA	€	200,00
COMPENSO OCC	€	5.100,58
SPESE BANCARIE STIMATE	€	100,00
RESIDUO DA RIPARTIRE	€	19.699,42
NETTO A RIPARTIRE AI CREDITORI PRIVILEGIATI	€	19.699,42
RESIDUO PER CHIROGRAFO	€	11.777,19
PERCENTALE RIPARTO		28,8927%

In dettaglio ai creditori chirografari si prevedono i seguenti pagamenti:

NOMINATIVI	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	PROPOSTA DI PAGAMENTO	
compenso OCC	€ 5.100,58			€ 5.100,58	100,00%
f 23 omologa	€ 200,00			€ 200,00	100,00%
spese tenuta conto	€ 100,00			€ 100,00	100,00%
mantenimento FIGLIA		€ 6.720,00		€ 6.720,00	100,00%
Agenzia delle entrate		€ -		€ -	
Agenzia delle entrate - riscossione		€ 682,88		€ 662,88	100,00%
comune di Mappano		€ 285,95		€ 285,95	100,00%
comune di San Francesco al Campo		€ 233,40		€ 233,40	100,00%
Banca IFIS (cessionaria AGOS DUCATO spa)		€ -	€ 614,70	€ 177,60	28,8927%
Banca IFIS (cessionaria BARCLAYS)		€ -	€ 4.081,88	€ 1.179,37	28,8927%
Ibl Banca spa			€ 14.452,30	€ 4.175,66	28,8927%
PREXTA spa cessionaria EUROCQS			€ 18.336,95	€ 5.298,04	28,8927%
Locam spa (cessionaria Carrefour spa)			€ 2.311,51	€ 667,86	28,8927%
Europa Factor spa (cessionaria Iren Mercato spa)		€ -	€ 964,46	€ 278,66	28,8927%
Totale debito complessivo	€ 5.400,58	€ 7.922,23	€ 40.761,80	€ 25.080,00	

Con la precisazione che da dette somme in caso di omologa verranno decurtate le somme incassate a far data dal deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore all'effettivo pagamento modificando, maggiorandola, la percentuale offerta.

13 – MODIFICA DEL PIANO CON INTEGRAZIONE TFR

In data 19 luglio 2022 la scrivente depositava proposta di piano del consumatore e correlata attestazione cui veniva assegnato il n. PDC 1/2022.

In data 20 luglio 2022 il GD esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti e la documentazione a corredo nonché la relazione redatta dalla scrivente professionista nominata con funzioni di O.C.C. disponeva la pubblicazione del piano e della relativa attestazione su apposita area del sito web del Tribunale e la comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Nei venti giorni successivi alla suddetta comunicazione sono pervenute osservazioni da parte del creditore IBL BANCA e PREXTA SPA all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione (in atti).

L'OCC, quindi, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, sentito il debitore, riferiva al giudice, con informativa depositata telematicamente, circa gli esiti delle comunicazioni ai creditori unitamente alle proprie osservazioni e proporre le modifiche al piano ritenute eventualmente necessarie.

Alla luce di quanto contenuto nelle memorie delle parti la scrivente formulava alcune brevi osservazioni alle quali si rinvia e che qui si ritengono integralmente richiamate.

Al fine di offrire ai creditori un trattamento migliorativo nella ristrutturazione proposta, fermo restando che il ricorso alla Fondazione non poteva essere incrementato proprio in ragione del fatto che la rata viene calcolata entro stretti limiti di sostenibilità al

fine di escludere un nuovo sovraindebitamento, il signor Caldaresi e, per esso, la scrivente hanno reiteratamente richiesto all'azienda di comunicare la disponibilità di liquidare il TFR in azienda.

Per fornire una quantificazione della provvista potenzialmente derivante da TFR accantonato sono stati svolti i seguenti calcoli estimativi: il TFR maturato in ditta risulta pari a circa euro 21.800 , di cui circa euro 2150 già erogati. Posto che la normativa consente di chiedere anticipo per max 70%, la disponibilità ammonterebbe a euro $21.800 - 2150 =$ euro 19.650 X 70% - imposte 23%= euro 9.215, arrotondati prudenzialmente in euro 9.000,00.

La scrivente segnalava nella memoria che al momento del deposito il datore di lavoro non aveva riscontrato le richieste, se non con una comunicazione dai termini generici per la quale l'anticipo del TFR sarebbe stato disponibile unicamente per le spese espressamente previste dalla legge (sanitarie, acquisto prima casa...).

Fermo restando che la scelta di non offrire il TFR ai creditori non sia, in ogni caso, da considerarsi come volontaria da parte del debitore, seppure, si ribadisce, questa sia, nel piano del consumatore, unicamente una facoltà dell'istante e non un obbligo e che per tale ragione, la mancata messa a disposizione da parte del debitore sovra indebitato del TFR, non deve essere motivo di non omologa del piano (cfr. Trib. Di Torino 21.09.2021) stante la scadenza dei termini per il deposito della memoria non si poté, nonostante la disponibilità del Caldaresi, proporre una modifica del piano e, pertanto, venne rinviata al prudente apprezzamento del Giudicante la valutazione dell'opportunità di una rimessione in termini volta a definire detta questione alla luce di una risposta

scritta da parte del datore di lavoro¹.

Alla luce della manifestazione di disponibilità pervenuta da parte della AGILENT SPA successivamente al deposito della memoria ex art. 70 CCII a corrispondere il TFR nella misura indicata (71% al netto delle imposte e dell'anticipo già erogato) la scrivente ha richiesto al Giudice un termine per la modifica del piano, termine originariamente concesso al 20 ottobre 2022 e rinviato al 28 ottobre 2022 su istanza della scrivente.

La proposta di modifica sottoposta per la presente ai creditori e al GD prevede, pertanto, i seguenti pagamenti alla luce della nuova provvista di euro 9.000,00 relativi al TFR conferito dal signor Caldaresi nel piano unitamente alla provvista derivante da intervento del terzo (Fondazione antiusura la Scialuppa) e alle somme per l'apertura del libretto giudiziario con un incremento della percentuale di pagamento dei creditori chirografari dal 28,89% al 49,45%, pagamento che avverrà per quanto riguarda le somme erogate dalla Fondazione entro un mese dall'erogazione, mentre per quanto riguarda il TFR entro tre mesi dall'omologa, **SENZA RATEIZZAZIONI MA IN UN'UNICA SOLUZIONE entro tre mesi dall'omologa².**

NOMINATIVI	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO	PROPOSTA DI PAGAMENTO	
compenso OCC	€ 5.100,58			€ 5.100,58	100,00%
compenso legale	€ 717,60			€ 717,60	100,00%
f 23 omologa	€ 210,00			€ 210,00	100,00%
mantenimento FIGLIA		€ 6.720,00		€ 6.720,00	100,00%
Agenzia delle entrate		€ -		€ -	
Agenzia delle entrate - riscossione		€ 682,88		€ 662,88	100,00%

¹ Agilent SpA è una multinazionale con un organigramma strutturato e uffici decentrati per cui la richiesta di un riscontro scritto richiede tempistiche incompatibili con le scadenze previste dalla legge per il deposito della presente relazione.

² Fatta salva la necessità di rideliberare il finanziamento della Fondazione laddove per ragioni processuali, a causa dell'integrazione proposta, l'omologa dovesse pervenire oltre sei mesi dalla delibera del finanziamento, per cui il rinnovo della delibera potrebbe richiedere ulteriori tre mesi.

comune di Mappano		€ 285,95		€ 285,95	100,00%
comune di San Francesco al Campo		€ 233,40		€ 233,40	100,00%
Banca IFIS (cessionaria AGOS spa)		€ -	€ 614,70	€ 303,98	49,4522%
Banca IFIS (cessionaria BARCLAYS)		€ -	€ 4.365,69	€ 2.158,93	49,4522%
Ibl Banca spa			€ 14.452,30	€ 7.146,98	49,4522%
prexta			€ 18.036,95	€ 8.919,66	49,4522%
Locam (cessionaria Carrefour spa)			€ 2.311,51	€ 1.143,09	49,4522%
Europa Factor spa (cessionaria Iren Mercato spa)		€ -	€ 964,46	€ 476,95	49,4522%
Totale debito complessivo	€ 6.028,18	€ 7.922,23	€ 40.745,61	€ 34.080,00	

Con la precisazione che da dette somme in caso di omologa verranno decurtate le somme incassate a far data dal deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore all'effettivo pagamento con restituzione dell'eventuale residuo alla Fondazione Antiusura.

13 - CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

La scrivente è chiamata a valutare, ai sensi dell'art.76 co. 1 lettera D), comma del CODICE DELLA CRISI DELL'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA, anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria al fine di individuare le motivazioni che porterebbero spingere l'una verso l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Preliminarmente si rileva che la norma non prevede una durata minima e che prevede l'esdebitazione decorsi 3 anni dall'apertura della procedura (art. 282).

L'art. 283 dedicato all'esdebitazione del sovraindebitato incapiente prevede, inoltre, *“l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti <omissis >”* .

Al fine di fornire ai creditori e al Giudicante gli elementi valutativi necessari la scrivente ha elaborato il conteggio relativo all'alternativa liquidatoria su base triennale e su base quadriennale (in analogia con la normativa precedente).

Considerato che il ricorrente dispone di una busta paga di circa euro 1.370 su base 14, quindi, su base 12 di euro 1.600, andando a reintegrare l'importo di euro 539 relativo alle due cessioni del quinto dello stipendio attualmente gravanti sullo stesso si avrebbe una somma disponibile mensile di circa euro 2.139.

Considerato che le spese necessarie per il mantenimento del signor Caldaresi e del Suo nucleo familiare ammontano, come precedentemente dettagliatamente verificato e confrontato con il dato ISTAT ad euro 1.700 circa (tenuto conto dell'incremento ISTAT) i creditori avrebbero a disposizione per la loro soddisfazione l'importo di euro 21.072 (euro 2.139 -euro 1.700 = euro 439*12*4) da incassarsi in 4 anni, ed euro 15.804,00 da incassarsi in tre anni (stessa base di calcolo), contro euro 25.100 proposti in questa sede in un'unica soluzione da bonificarsi ai creditori entro un mese dall'erogazione da parte dell'istituto bancario con un maggior attivo complessivo unitamente alla certezza dell'incasso a fronte dell'intervento della Fondazione.

14- CONCLUSIONI

La sottoscritta dott.sa Cristina Lanzo, è stata nominata dal Tribunale di Ivrea professionista OCC f.f., alla luce di quanto analiticamente esposto nel corpo della presente relazione con espresso riferimento a:

- cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore

nell'assumere le obbligazioni;

- ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le proprie obbligazioni;
- resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- giudizio sulla meritevolezza;
- giudizio sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;

attesta la completezza dei dati e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con osservanza.

Torino li, 28 ottobre 2022

L'OCC f.f.

(dott. ssa Cristina Lanzo)

